

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. Atto n. 15 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	4
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere dei relatori approvata dalle Commissioni</i> ) .....	6
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del gruppo M5S</i> ) .....	8

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 agosto 2013. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI.

#### La seduta comincia alle 15.35.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.**

**Atto n. 15.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 30 luglio.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato nella seduta del 17 luglio ed è proseguito nella seduta del 30 luglio, nel corso della quale

i relatori, presidente Ferranti per la II Commissione e onorevole Cova per la XIII Commissione, hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni.

Avverte quindi che i relatori hanno presentato una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 1*) e che i deputati Gagnarli e altri del gruppo M5S hanno presentato una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Paolo COVA (PD), *relatore*, illustra in dettaglio la proposta di parere, riformulata dai relatori sulla base dei suggerimenti e delle proposte formulate dai gruppi.

In generale, ribadisce che le condizioni formulate sono ispirate all'esigenza di evitare di sanzionare gli operatori per il mancato rispetto di prescrizioni che non incidono sulle buone pratiche di macellazione e che non risultano chiaramente definite dalle norme, risultando quindi suscettibili di interpretazioni discrezionali in sede di controllo.

Con particolare riferimento alla condizione di cui al numero 3, ricorda che l'arti-

colo 6 dello schema di decreto legislativo, ai commi 2 e 3, sanziona la violazione dell'articolo 11 del regolamento comunitario, relativo alle prescrizioni applicabili alla macellazione effettuata nell'azienda agricola ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri al consumatore finale o a strutture locali di vendita diretta al consumatore finale. L'applicabilità dell'articolo 11 dipende tuttavia dalla fissazione del numero massimo di animali macellati, che è demandata alla Commissione europea, assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, secondo la cosiddetta procedura di comitato. Al riguardo, sottolinea che tale numero massimo non risulta ancora fissato e che, pertanto, le disposizioni sanzionatorie si riferiscono a prescrizioni non chiaramente definite, che rischiano di dar luogo ad applicazioni non uniformi nelle varie realtà locali.

Sottolinea inoltre che, con la condizione di cui al numero 4, si è voluto indicare l'esigenza di prevedere che il procedimento sanzionatorio si sviluppi con una preliminare contestazione all'operatore e un richiamo ad adeguarsi alle prescrizioni, procedendo all'applicazione delle sanzioni solo in caso di ulteriore inadempienza.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente della II Commissione e relatore*, fa presente come la proposta di parere, per quanto concerne i profili del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, sia volta a dare un contributo in termini di razionalizzazione al sistema sanzionatorio in questione, intervenendo soprattutto laddove le condotte non appaiano sufficientemente determinate ovvero le violazioni abbiano un carattere meramente formale. Ritiene, conclusivamente, che si tratti di una proposta di parere equilibrata e ne raccomanda l'approvazione.

Chiara GAGNARLI (M5S) ringrazia i relatori per aver recepito alcune indicazioni contenute nella proposta di parere

del suo gruppo, soprattutto per quanto riguarda la necessità di individuare chiaramente i parametri di applicazione delle norme, che non risultano sempre adeguatamente definiti, come nel caso della fornitura di piccoli quantitativi di carni, di cui all'articolo 11 del regolamento comunitario.

Ribadisce tuttavia che il suo gruppo ritiene necessario equiparare le prescrizioni per la macellazione secondo alcuni riti religiosi a quella standard e che è contrario ad una riduzione generalizzata delle sanzioni.

Per questi motivi, il gruppo M5S non potrà votare a favore della proposta di parere dei relatori, ma mantiene ferma la sua proposta alternativa di parere.

Franco BORDO (SEL) rileva che la nuova formulazione della proposta di parere dei relatori soddisfa le richieste del suo gruppo, per quanto riguarda in particolare le condizioni riferite all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4. Preannuncia pertanto l'espressione di un voto favorevole.

Paolo RUSSO (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Mario CATANIA (ScpI) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che il suo gruppo sosterrà in sede di votazione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere favorevole con condizioni dei relatori, la cui approvazione renderà preclusa la proposta di parere dei deputati Gagnarli ed altri. Tale proposta di parere sarà invece posta in votazione in caso di reiezione della proposta dei relatori.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dai relatori, risultando preclusa la proposta di parere dei deputati Gagnarli ed altri.

**La seduta termina alle 15.45**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (Atto n. 15).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE  
DEI RELATORI APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (Atto n. 15);

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria 2010, a norma del quale il Governo può adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge comunitaria, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

rilevato che il regolamento (CE) n. 1099/1999, all'articolo 23, intitolato alle sanzioni, prevede esclusivamente che gli Stati membri debbano stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del regolamento, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le uniche indicazioni espressamente previste sono nel senso che le sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;

considerato che è auspicabile l'adozione di ogni possibile tutela del benessere

dell'animale nell'atto della macellazione e dell'abbattimento in quanto segno di civiltà e di progresso della società;

rilevato, altresì, che in alcuni casi occorre temperare tale esigenza con la realtà pratica in cui si svolge la macellazione o l'abbattimento dell'animale, evitando di sanzionare l'operatore per il mancato rispetto di un precetto la cui osservanza risulta di difficile se non impossibile realizzazione;

preso atto, infine, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel parere di competenza, ha chiesto che lo schema di decreto in esame sia integrato nel senso di prevedere tra le autorità competenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di inserire la cosiddetta clausola di salvaguardia,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. si ritiene necessario ridurre, all'articolo 3, comma 6, la sanzione dettata per la mancata comunicazione delle procedure operative *standard* all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Trattandosi, infatti, di un'omissione che non incide sulle buone pratiche di macellazione e, quindi, sul benessere animale, sembra

più congruo prevedere il pagamento di una somma fissata nel minimo a 1.000 euro e nel massimo a 3.000 euro, al posto di quella contenuta nello schema di decreto legislativo, che va da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro;

2. si reputa opportuno non prevedere sanzioni per le fattispecie richiamate:

all'articolo 3, comma 9 – dove viene sanzionata la mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure operative *standard* – considerato che non vengono chiariti con esattezza i termini e le condizioni applicative;

all'articolo 4, comma 4 – dove viene sanzionata la mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di aumentare la frequenza dei controlli e di modificare le relative procedure – in quanto la frequenza stessa non è specificata ed è lasciata ad un'ampia discrezionalità. In subordine, la sanzione dovrebbe essere fissata nel pagamento di una somma da 300 a 700 euro, al posto di quella attualmente prevista, che è individuata in un minimo di 2.000 euro e in un massimo di 6.000 euro;

3. all'articolo 6, commi 2 e 3 – dove viene sanzionata la violazione dell'articolo

11 del regolamento (CE) n. 1099/2009 (Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri) – si ritiene necessario ridurre le sanzioni alla metà, fissandole nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500, in quanto non risultano individuati chiaramente i parametri di riferimento per l'applicazione delle norme;

4. si reputa necessario, in generale, ridurre fino alla metà le sanzioni previste per la violazione delle altre fattispecie relative all'abbattimento e alla macellazione di animali in ambito agricolo, prevedendo, altresì, la possibilità di un richiamo in sede di prima constatazione della violazione, preliminare alla successiva applicazione di sanzioni;

5. si condivide quanto proposto nel parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha chiesto di inserire, all'articolo 2, tra le autorità competenti, anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di aggiungere la seguente clausola di salvaguardia: « Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (Atto n. 15).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO M5S**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, che interviene in maniera puntuale sui profili sanzionatori previsti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1099/2009;

considerato che il benessere dell'animale, così come previsto dallo stesso regolamento, deve essere garantito a tutte le specie sottoposte a macellazione e che pertanto è fondamentale una disciplina sanzionatoria stringente per chi viola le norme previste in materia;

ritenuto che il decreto in esame non contempla le stesse sanzioni per macellazione *standard* e macellazione a scopo religioso nei casi in cui non venga applicato lo stordimento preventivo dell'animale;

considerato che la libertà religiosa è un diritto inviolabile sancito dalla nostra Costituzione (articolo 19) che non si intende assolutamente sopprimere, ma – come riferito anche dal Centro nazionale per la bioetica – quando si traduce in comportamenti esterni deve rispettare alcuni limiti tutelati dall'ordinamento giuridico vigente;

considerato che recentemente anche la Corte costituzionale della Polonia ha

stabilito che la macellazione senza stordimento preventivo è una procedura incompatibile con i diritti degli animali;

ritenuto che il decreto in esame incide sul settore primario e in particolare sull'attività anche dei piccoli o piccolissimi allevatori e macellatori;

ritenuto, infine, che sarebbe auspicabile la diffusione di una cultura che conducesse i cittadini ad un consumo di carne maggiormente responsabile ed etico, in considerazione di tutte le implicazioni – in termini di costi, ma soprattutto di impatto sull'ambiente – che un consumo massiccio di carne comporta,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 3, comma 6, siano ridotte le sanzioni pecuniarie, fissandole da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro, considerato che la mancata comunicazione all'azienda sanitaria di competenza, pur essendo fondamentale nel processo di macellazione e abbattimento, non incide in maniera diretta sul benessere dell'animale;

all'articolo 4, comma 1, relativo alle procedure di stordimento, la macellazione prescritta da riti religiosi andrebbe equiparata a quella *standard* e quindi an-

drebbe previsto lo stesso tipo di sanzione nel caso non venga rispettato l'obbligo dello stordimento, che molte comunità religiose respingono in quanto giudicato lesivo dell'integrità dell'animale;

all'articolo 6, siano ridotte le sanzioni previste per la macellazione di animali destinati al consumo domestico privato, portandole a « da euro 500 a euro 1500 »,

a condizione che ci si impegni per definire in maniera più chiara le caratteristiche del « consumo domestico privato » nonché della « fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne ».

« Gagnarli, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Parentela ».